

# E-fatture, ritardo sanabile

*Si considera irregolarità formale, regolarizzabile, l'invio di fatture elettroniche al Sistema di interscambio oltre i termini, se l'imposta è stata regolarmente versata*

Una circolare delle Entrate chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, se le stesse fatture sono incluse nella liquidazione Iva di competenza, con versamento dell'imposta. Sanabile anche l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell'imposta dovuta.

Liburdi e Sironi a pag. 24

TREGUA FISCALE/ La circolare dell'Agenzia delle entrate con ulteriori chiarimenti

## E-fattura, sanatoria ampia L'invio tardivo è da considerarsi violazione formale

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

**N**essuna possibilità di definire la lite con il pagamento del 90 % dell'imposta nel caso di reclamo con costituzione in giudizio anticipata restando dovuta l'intera imposta, consegna del Pvc entro il 31 marzo come elemento sufficiente per la definizione agevolata e spazio più ampio per le irregolarità formali. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con la circolare n. 6 diffusa nella serata di ieri sul pacchetto di norme relative alla tregua fiscale. Il documento di prassi, che interviene a pochissimi giorni dalla scadenza attualmente prevista per legge in relazione ad alcuni istituti.

**Il reclamo con costituzione in giudizio anticipata.** Una questione problematica riguardava l'ipotesi di costituzione in giudizio alla data del 1 gennaio 2023 nei casi in cui la controversia è soggetta alla procedura di reclamo prevista dall'articolo 17 bis del dlgs 546 del 1992. Detta procedura prevede che la costituzione in giudizio possa avvenire soltanto decorsi i 90 giorni previsti per la conclusione dell'iter del reclamo. Laddove sia stata effettuata dunque una costituzione in giudizio anticipata, l'agen-

zia delle entrate valorizza il dato della improcedibilità del ricorso ammettendolo comunque alla definizione delle liti pendenti ma con la necessità di corrispondere l'intera imposta e non il 90 per cento della stessa.

**Notifica di atti suscettibili di adesione agevolata.** Nell'ambito dei commi da 179 a 185 della legge n. 197 del 2022 sono previste le forme di adesione agevolata ed acquiescenza con sanzioni ridotte ad un diciottesimo a condizione che alla data del 1 gennaio 2023 l'atto non fosse stato impugnato ma fosse impugnabile ed in relazione alla ulteriore ipotesi di notifica di un atto entro il prossimo 31 marzo 2023. In questo contesto è stato chiesto all'agenzia delle entrate se, con riferimento ai Pvc, notificati entro la data in questione sia possibile sia possibile l'adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023. La risposta dell'amministrazione finanziaria appare confermare l'impostazione legata, nella sostanza, al tenore letterale della norma. Quindi, in base al comma 179, presupposto per l'adesione agevolata avviata su processo verbale di constatazione è esclusiva-

mente l'avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023. Viene dunque confermato che, con riferimento ai Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del dlgs. 218/97, sia nell'ipotesi di invito di iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l'accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

**Sanatoria delle rate degli istituti deflattivi.** Con riferimento alle disposizioni contenute nei commi da 219 a 221 della legge, l'agenzia distingue il caso di intervenuta decadenza dal piano di rateazione per accertamenti con adesione, reclami, conciliazione giudiziale ed acquiescenza alla data del 1 gennaio 2023 o meno. Nel caso di intervenuta decadenza (cioè rate scadute e non sanate entro la successi-



va mediante le disposizioni di cui all'articolo 15 ter del dpr 602 del 1973. In questo caso, secondo l'amministrazione finanziaria, la regolarizzazione dovrà riguardare l'intero ammontare del debito residuo mentre, nel caso in cui alla data del 1 gennaio 2023 non si sia verificata la decadenza, la regolarizzazione dovrà riguardare solo l'importo scaduto alla data del 1 gennaio 2023 mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate con le modalità agevolate previste dalla finanziaria.

**Violazioni formali.**

L'agenzia delle entrate prende posizione esplicita su alcune questioni operative che ricomprende nella sanatoria di specie quali fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice "natura" ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA nonché nel caso di fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con relativo versamento dell'imposta ed anche nell'ipotesi corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta.